

DOC_34BIS

2015-07-02_CATASTO. In data 2 Luglio 2015 il C.N.A.P.P.C. (Protocollo n° 0000038 del 07/01/2016) su richiesta dell'Ordine degli A.pianificatori P.C. di Siena sulla possibilità di un Pianificatore Territoriale in amteria di visure catastali ha così deciso “occorre, innanzitutto, precisare che le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, che recita, *“Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale: a. la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; b. lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; c. strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale”*.

Coerentemente con quanto espresso con la circolare C.N.A.P.P.C., prot. n. 180 del 7 marzo 2013, relativa alle competenze del pianificatore junior, appare logico e ragionevole confermare per il pianificatore la sussistenza di un'assunzione diretta di responsabilità nei procedimenti tecnico-amministrativi come quelli relativi ad operazioni relative all'accatastamento di immobili e frazionamenti particellari, atteso che tale attività comporta l'acquisizione, elaborazione, analisi, nonché archiviazione e restituzione grafica di dati di natura territoriale.